



Comune di Fara Vicentino

Provincia di Vicenza

Piazza Arnaldi, 1 CAP. 36030 - P.I. 00452380249 Cod. Fisc. 93004390246

Fara Vicentino, lì 09-04-2020

Ordinanza n. 13 del 09-04-2020

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE DELL'ACCESSO AI CIMITERI DI FARA VICENTINO CAPOLUOGO E DI SAN GIORGIO DI PERLENA PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA DA COVID-19.

IL SINDACO

VISTE:

-le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus - (Covid19), emanate in particolare dal Ministero della Salute e dalla Regione del Veneto;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020. Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 25 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 30 gennaio 2020, recante «Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020;

- l'ordinanza del Ministro della Salute 21 febbraio 2020, recante «Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 Febbraio 2020;

- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e con il Presidente della Regione del Veneto, rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e in data 22 febbraio 2020;

VISTE altresì:

- le ordinanze adottate dal Ministro della Salute d'intesa con i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, in data 23 febbraio 2020, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

- la successiva nota del 24/02/2020 prot. 87906 della Regione Veneto avente per oggetto “Chiarimenti applicativi in merito all’ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, recante Misure Urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COvid-2019”;

- il DPCM 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio - 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01381) pubblicato in GU Serie Generale n.52 del 01-03-2020;

- il DPCM 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522) pubblicato in GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020;

- il DPCM 09/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale. (20A01558) pubblicato in GU Serie Generale n.62 del 09-03-2020;

- il DPCM 11/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio comunale, pubblicato in GU Serie Generale n. 64 del 11- 03-2020;

- l’ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03 aprile 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19. Ulteriori disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone;

CONSIDERATO che si intende garantire ai cittadini l’accesso ai cimiteri comunali pur adottando tutte le misure necessarie ai fini del contenimento della diffusione del "Coronavirus" COVID-1;

Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l’introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citate, a partire da sabato 11 aprile 2020 e fino all’introduzione di nuove disposizioni, l’apertura al pubblico dei cimiteri comunali di Fara Vicentino Capoluogo e di San Giorgio di Perlina, alle seguenti condizioni:

- l'ingresso ai cimiteri sarà contingentato, ossia sarà consentito l'accesso ad un massimo di 30 persone per ingresso e comunque sono vietati gli assembramenti, vale a dire non più di due persone, mantenendo rigorosamente la distanza maggiore ad un metro;
- chiunque vorrà accedere ai cimiteri dovrà indossare mascherina e guanti monouso;
- dovrà essere garantita la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le varie persone presenti all'interno dei cimiteri, nonché tra quelle in attesa di accedervi;
- per garantire il rispetto delle misure di cui ai punti precedenti, i cimiteri saranno presidiati da personale addetto alla vigilanza degli stessi.

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punita ai sensi dell'articolo 650 del Codice Penale.

INFORMA

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

DISPONE

Che sia demandata agli operatori del Comando di Polizia Locale Nordest Vicentino nonché agli agenti ed ufficiali delle altre Forze dell'Ordine, il compito di far rispettare la presente ordinanza;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

Che il presente provvedimento venga notificato a:

- Prefettura di Vicenza, Contrà Gazzolle - 1, 36100 Vicenza
- Valore Città AMCPS;
- Comando Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene (VI);
- Comando dei Carabinieri di Breganze;
- Albo Pretorio - SEDE.

IL SINDACO

Maria Teresa Sperotto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 81/ 2005